



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Settima Civile

In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

SI.GE.CO COSTRUZIONI S.r.l. (01389181213) rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED]

[REDACTED] Foro di Napoli, PEC:

[REDACTED] li.legalmail.it;

-attore-

CONTRO

COMUNE DI CORSICO (00880000153) rappresentato e difeso dall'avv.to [REDACTED]

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to [REDACTED]

MILANO, come da procura agli atti;

-convenuto-

Conclusioni:

parte attorea: come da atto di citazione “1) accertare la fondatezza delle riserve esplicate dalla SI.GE.CO COSTRUZIONI S.r.l. e, pertanto, accertare 1.1) il diritto all'indennizzo per la sospensione dei lavori compresa tra il 16.3.2020 ed il 5.5.2020, come da riserva n.1, per euro 6.197,58; 1.2) il diritto di ottenere il pagamento delle lavorazioni e dei maggiori oneri, non previsti in progetto, e derivati dalle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, di cui alle riserve n.2 (euro 89.700,42), n.4 (euro 3.215,64) e 6 (euro 7.745,32); 1.3) il diritto di ottenere il risarcimento del danno per l'aumento dei tempi contrattuali e per l'andamento anomalo dei lavori, di cui alla riserva 3, per euro 47.293,13; 1.4) l'illegittimità della decurtazione apposta sul conto finale, per euro 2.683,72; 1.5) il diritto di ottenere il risarcimento per la ritardata emissione del certificato di collaudo, per euro 3.572,32; 2) condannare, per l'effetto, il Comune di Corsico (MI), nella persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere alla SI.GE.CO COSTRUZIONI S.r.l., la somma di euro 160.408,13, per i titoli su indicati, ovvero quelle somme, maggiori o minori, ritenute legittime dall'Eccellentissimo Tribunale, oltre rivalutazione, interessi e (laddove si tratti di debiti di valuta) interessi moratori, al saggio previsto dagli artt. 1284, co.4, c.c. e 5 del d.lgs. n. 231/2002; 3) condannare il Comune di Corsico (MI), nella persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese legali, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che ne hanno fatto anticipo.”

parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito: respingere le domande tutte formulate dall'attrice, siccome inammissibili e/o infondate e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto ad essa dal Comune di Corsico in relazione ai fatti di cui è causa; in via istruttoria: accogliere le istanze così come formulate in atti, ivi comprese le osservazioni alla CTU formulate dal CTP di parte comunale; in ogni caso: con il favore di spese e competenze professionali”.

Concise ragioni della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, SI.GE.CO COSTRUZIONI S.r.l. ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il Comune di Corsico, allegando che: a) con determinazione

dirigenziale n. 1019 del 30/12/2019, il Comune di Corsico bandì una procedura negoziata per l'affidamento di lavori di *“manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico del Palazzetto Verdi”*; b) l'esecuzione dei lavori venne affidato alla SI.GE.CO Costruzioni S.r.l.; c) in data 12/02/2020 venne stipulato tra le parti il contratto di appalto e, in pari data, il Comune consegnò i lavori alla società attorea; d) ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale il termine finale dei lavori venne individuato in 365 giorni naturali e consecutivi; e) la SI.GE.CO con nota del 16/03/2020 sospese i lavori a causa del propagarsi della pandemia da Covid-19 che - oltre a mettere a rischio la salute delle maestranze – rendeva di fatto impossibile l'approvvigionamento dei materiali per le attività di cantiere; f) il Comune ordinò, invece, la sospensione delle attività di cantiere a far data dal 22/03/2020 e la ripresa delle attività in data 06/05/2020; entrambi i verbali vennero sottoscritti con “riserva” da parte della società attorea; g) in data 01/07/2020 e in data 11/09/2020 vennero sottoscritti dalle parti due atti di sottomissione in ragione di due varianti di progetto ordinate dal Comune di Corsico; con i medesimi atti vennero, inoltre, concesse due proroghe di venti e di cinque giorni; h) i lavori furono conclusi dalla SI.GE.CO in data 13/11/2020 e l'opera fu riconsegnata alla stazione appaltante in data 12/02/2021; i) il collaudo avvenne favorevolmente in data 04/11/2021; l) la SI.GE.CO iscrisse sei riserve sugli atti di sottomissione, sul registro contabilità, sul conto finale e sul certificato di regolare esecuzione per un importo complessivo di Euro 160.408,13, di cui richiese al Comune di Corsico la corresponsione.

Sulla base di tali allegazioni, ha concluso chiedendo:

- di accertare la fondatezza delle sei riserve esplicate e, pertanto, di accertare il diritto all'indennizzo per la sospensione dei lavori tra il 16/03/2020 e il 05/05/2020, come da riserva n.1, per euro 6.197,58; il diritto di ottenere il pagamento delle lavorazioni e dei maggiori oneri, non previsti in progetto, e derivati dalle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, di cui alle riserve n.2 (Euro 89.700,42), n.4 (Euro 3.215,64) e n.6 (Euro 7.754,32); il diritto di ottenere il risarcimento del danno per l'aumento dei tempi contrattuali e per l'andamento anomalo dei lavori, di cui alla riserva n.3, per Euro 47.293,13; l'illegittimità della decurtazione apposta sul conto finale, per Euro 2.683,72; il diritto di ottenere il risarcimento per la ritardata emissione del certificato di collaudo, per euro 3.572,32;
- di condannare il Comune di Corsico alla corresponsione delle suddette somme oltre interessi anche moratori.

Si è tempestivamente costituito il giudizio il Comune di Corsico, deducendo che: a) la SI.GE.CO partecipò alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di *“manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico del Palazzetto Verdi”* bandita dal Comune di Corsico, offrendo uno sconto del 25,768% sulla base d'asta, previa

presentazione dei giustificativi dell'anomalia dell'offerta; b) la società attorea si aggiudicò la procedura e, in data 12/02/2020, venne stipulato il contratto di appalto tra le parti; c) con verbale del 02/04/2020, il Comune di Corsico dispose la sospensione delle attività di cantiere a far data dal 23/03/2020, sulla scorta dell'ordinanza della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020, stante l'avvento della pandemia da Covid-19; d) il 16/04/2020 la società attorea contestò la data di decorrenza della sospensione dei lavori disposta dal Comune (ossia il 23/03/2020), poiché la stessa aveva autonomamente sospeso le attività già dal 16/03/2020 stante l'impossibilità di reperire i materiali per lo svolgimento dei lavori; e) la ripresa dei lavori venne disposta dal Comune a far data dal 06/05/2020; f) la società attorea appose la propria riserva sul verbale di ripresa dei lavori, ritenendo di aver sostenuto maggiori oneri nel periodo di sospensione e che la ripresa delle attività di cantiere avrebbe, in ogni caso, comportato una diversa organizzazione stante la necessità di adottare le c.d. misure di contenimento della pandemia; g) il 03/07/2020, il Comune con det. n. 467 approvò la perizia di variante n.1 per un ammontare di Euro 83.640,63 (al lordo dello sconto di gara); il relativo atto di sottomissione venne sottoscritto con riserva da parte della società attorea; h) venne emesso dal Comune il SAL 1 e la società attorea in data 15/07/2020 esplicò tre riserve per un totale di Euro 142.670,00; i) anche il secondo SAL di data 11/09/2020 venne sottoscritto dalla società attorea con riserva così come l'atto di sottomissione per la seconda perizia di variante con relativo computo metrico; l) in data 27/10/2020 la società attorea sottoscrisse il terzo SAL con riserva, la quale venne poi esplicitata il 10/11/2020; m) l'ultimazione dei lavori venne certificata dal DL in data 13/11/2020 e il 03/02/2021 il Comune prese in consegna l'opera nelle more del collaudo; n) in data 22/03/2021 venne firmato con riserva da parte della società attorea anche il conto finale stante la detrazione operata dal DL di Euro 2.683,72 dal credito dell'impresa, la quale – in tale occasione - ribadì le riserve già esplicate (rinunciando alla n.5) per un totale di Euro 156.466,90; o) il Comune di Corsico avanzò in data 12/10/2021 un accordo bonario di definizione della vertenza che venne però rifiutato dalla società attorea; p) durante le operazioni di collaudo emerse la necessità di far sistemare alcuni vizi da parte della società attorea; in data 06/12/2021 venne approvato il certificato di collaudo che liquidò un credito all'appaltatrice pari ad Euro 67.413,88; q) il certificato di collaudo venne firmato con riserva dalla SI.GE.CO, la quale chiese la corresponsione di Euro 3.572,32 a titolo di risarcimento del danno derivante dal ritardo nelle operazioni di collaudo.

Sulla base di tali allegazioni, ha concluso chiedendo di respingere tutte le domande della società attorea in quanto inammissibile e/o infondate e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal Comune di Corsico nei confronti di questa.

Alla prima udienza di comparizione e trattazione sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini perentori per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.

Maturati i termini delle preclusioni assertive e istruttorie, sono state rigettate le prove costituendo articolate da parte attorea ed è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.

All'esito del deposito della versione definitiva dell'elaborato peritale, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati assegnati i termini, ex art. 190 comma c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi.

1. La società appaltatrice Si.ge.co Costruzioni S.r.l. ha formulato domanda di pagamento della somma di euro 160.408,13, oggetto delle riserve formulate nei confronti della Stazione appaltante, inerenti al contratto di appalto d'opera pubblica, sottoscritto con il Comune di Corsico, avente ad oggetto la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza, l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'efficientamento energetico del Palazzetto Verdi.

Non è oggetto di contestazione, oltre che dimostrato dalle prove precostituite agli atti, che il Comune di Corsico affidò alla Si.ge.co Costruzioni S.r.l. l'appalto d'opera, in forza di aggiudicazione secondo il prezzo più basso, avente ad oggetto le lavorazioni sopra riportate, con pattuizione di un prezzo pari ad euro 386.898,72, con ultimazione dei lavori prevista dopo 365 dalla data del verbale di consegna del 12.02.2020.

Per contro, la fondatezza delle riserve è stata specificatamente contestata dal Comune di Corsico, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive.

In termini generali, l'attività che l'appaltatore deve porre in essere, al fine di evitare la decadenza dal suo diritto di esercitare le riserve, consiste in una fattispecie risultante da più atti e cioè: 1) iscrizione della domanda (ovvero sottoscrizione con riserva ed esplicazione nei 15 giorni successivi) sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla coevo o immediatamente successivo al fatto da cui essa trae origine; 2) iscrizione della stessa domanda sul registro di contabilità all'atto della sottoscrizione di questo immediatamente successiva al fatto; 3) conferma della domanda sul conto finale dei lavori.

Dei tre adempimenti, il secondo e il terzo sono necessari: *“In tema di appalti pubblici, dal combinato disposto degli artt. 16, 54 e 64 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 e 26 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 si ricava che l'appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo spettantegli, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili; ad esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma; ed a confermare, infine, la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale”* (Cass.11852/2007). Ancora: *In tema di appalto di opera pubblica, giusta l'art. 26 del d.P.R. n. 1063 del 1962 e degli artt. 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1985, l'iscrizione delle riserve sul registro di contabilità è condizione necessaria ma*

non sufficiente per la loro efficacia, essendo indispensabile, a questo fine, anche la loro conferma all'atto della sottoscrizione sul conto finale (Cass.22840/2016. Conforme : Cass.10920/1996: “*In tema di appalto di opera pubblica, a norma degli artt. 26 del d.P.R. n. 1063 del 1962 e 54 e 64 del R.D. n. 350 del 1865, l'iscrizione delle riserve sul registro di contabilità è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro efficacia, essendo indispensabile, a questo fine, anche la loro conferma all'atto della sottoscrizione sul conto finale*”).

Inoltre, l'attore, ex art. 2697 cod. civ. – norma informata al principio della eguaglianza delle parti, per cui ognuno dei contendenti deve provare l'assunto che allega e dal quale vuole dedurre conseguenze giuridiche in suo favore - deve dimostrare il fatto costitutivo della domanda, cioè tutti gli elementi che legittimano secondo il diritto la sua pretesa, mentre incombe al convenuto, qualora eccepisca l'inefficacia dei fatti dedotti a base dell'attore, dimostrare i fatti su cui basa la sua eccezione.

Conseguentemente, l'onere probatorio del convenuto sussiste in concreto solo quando l'attore abbia fornito la prova dei fatti posti a base della sua domanda. In termini più specifici, l'attore deve provare quei fatti che normalmente producono gli effetti da lui invocati, e cioè tutti gli elementi o requisiti che per legge sono necessari affinché il fatto giuridico sia idoneo a produrre il diritto preteso: e, perciò, allorquando la decadenza da un suo diritto dipende dalla mancata osservanza dell'onere di compiere una determinata attività entro un dato termine spetta proprio a costui che intende valersi del diritto, fornire la prova di avere compiuto tempestivamente l'attività prevista (sent. 2394-1994; 9010-1993; 2952-1993), e che dunque, l'adempimento dal quale si vogliono derivare effetti favorevoli, si è realmente verificato. Mentre, dovendo il convenuto provare quei fatti che impediscono ai fatti provati dall'attore di produrre il loro effetto naturale, nella specie consistenti nella decadenza dalla riserva, il relativo onere probatorio sorge in concreto solo quando l'attore abbia fornito la prova dei fatti posti a base della sua domanda: e cioè di averla apposta. Tuttavia, poiché la materia delle riserve non è sottratta alla disponibilità delle parti, la disciplina in esame si accresce di un elemento ulteriore, costituito dalla necessità di contestazione della loro avvenuta (tempestiva) formulazione posta dalla legge a carico della parte; in mancanza della quale, dunque, al giudice è precluso di indagare se siano state osservate o meno le prescrizioni dettate dalle ricordate disposizioni e di dichiarare la decadenza dell'appaltatore dal diritto di far valere le pretese di maggiori compensi.

Tanto premesso, si procede ad analizzare le sei riserve apposte dall'appaltatore oggetto della domanda di pagamento.

L'appaltatore, con la riserva n. 1, iscritta sul verbale di ripresa lavori n. 1, per un importo di euro 61.348,7, richiese il pagamento dell'indennizzo per le spese che avrebbe sostenuto, nel periodo

interessato dalla sospensione delle lavorazioni, a causa dell'emergenza epidemiologica, protrattasi dal 16 marzo al 5 maggio 2020, in forza dall'applicazione dei D.P.C.M. dell'8.3.2020 e dell'11.3.2020.

La Stazione appaltante ha specificatamente contestato la debenza di tale somma, atteso che la sospensione *ex lege* delle attività di cantiere venne disposta con ordinanza della Regione Lombardia n. 514 del 21.3.2020 con conseguente erroneità, nel conteggio di sospensione, dei giorni che intercorrono dal 16.3.2020 al 21.3.2020.

Orbene, da un lato, la sospensione operata dall'appaltatrice in data 8 marzo 2020 non trova fondamento né nei Decreti ministeriali, né nell'ordinanza della Regione, né in provvedimenti emessi dalla direzione lavori.

Dall'altro, la sospensione per la emergenza epidemiologica può ricondursi, nella fattispecie in esame, all'art. 107 comma D.lgs. 50/2016, in quanto è fatto incontroverso tra le parti che la stessa dipese da causa di forza maggiore non prevedibile al momento della conclusione del contratto.

Conseguentemente, trattandosi di sospensione legittima, disposta, peraltro, proprio dallo stesso appaltatore, non può riconoscersi alcun indennizzo a carico della stazione appaltante.

La riserva n. 2, venne iscritta da Si.ge.co Costruzioni S.r.l., inizialmente, sul SAL n. 1 (esplicitandola con la nota protocollo n. 62/2020 del 15/07/2020), successivamente iscritta e confermata sul SAL n. 2 (descritta con la nota protocollo n. 114/2020 dell'11/09/2020), sul SAL n. 3 (ed esplicitata con nota protocollo n. 145/2020 del 10/11/2020) e, infine, iscritta sul Conto Finale, aggiornandola nell'importo relativo agli oneri di Sicurezza addizionali per COVID-19 (esplicitata con la nota protocollo 32/2021 del 15/03/2021).

Come specificato dal CTU, l'impresa appaltatrice iscrisse, inizialmente, la riserva n 2 per un importo pari ad euro 88.687,01, composto dalla somma di euro 48.017,38 per lavori e/o prezzi *“non considerati nella Perizia di Variante n. 1”* ed euro 40.669,63, per *“Oneri della Sicurezza addizionali”*. Successivamente, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, ha specificato che, per i lavori e/o prezzi *“non considerati nella Perizia di Variante n. 1”*, l'importo della riserva era pari ad euro 49.030,79 e, per gli oneri di sicurezza addizionali, ad euro 40.669,63, per l'importo complessivo di euro 89.700,42.

La riserva n. 2 per l'importo dei lavori inerisce alle contestazioni sollevate dalla appaltatrice alla variante n. 1.

Quanto alle singole lavorazioni, specificatamente contestate dalla stazione appaltante, non vi sono motivi per discostarsi dalle considerazioni di natura tecnica raggiunte dal CTU, in quanto immuni da vizi logici o di altro genere.

Orbene, in relazione alla voce *“Fornitura e posa di primer/isolante per pavimenti in PVC”*, la richiesta di pagamento non può essere accolta, non ravvisandosi prova documentale sull’affidamento e autorizzazione della lavorazione.

L’attività inerente all’ *“Isolante per pavimenti in PVC”* pari ad euro 32,22 può essere riconosciuta alla appaltatrice, sia alla luce della documentazione fotografica prodotta, sia in forza delle considerazioni dell’ausiliare del giudice, il quale ha precisato che *“La posa della protezione dei pavimenti afferente alla lavorazione in parola appare quale naturale conseguenza dell’aumento della superficie da proteggere, conseguentemente alla ristrutturazione degli spogliatoi S2, compresi nella perizia di variante”*.

Parimenti, in relazione alla *“Chiusura di vani finestra”*, è fondata la richiesta di pagamento della somma di euro 762,56.

L’esecuzione è provata anche dalle copie di fotografie e, a differenza di quanto allegato dalla parte convenuta, non può di certo essere *“compensata nell’economia generale dell’appalto a corpo”*.

Da un lato, è una contestazione del tutto generica non essendo voce ricompresa nel progetto, dall’altro, come rilevato dal CTU *“Affidare a corpo non consente in alcun caso alla committente una non puntuale descrizione delle opere ovvero la non esatta indicazione delle lavorazioni da eseguire negli elaborati progettuali allegati al contratto. Non vi è quindi nell’appalto a corpo una sorta di alea ulteriore a quanto puntualmente previsto in contratto”*.

La lavorazione inerente all’ *“Apertura di vani finestra”* non può essere riconosciuta in mancanza di prova dell’effettiva esecuzione della stessa.

La richiesta di pagamento della somma di euro 178,00 per il *“Rivestimento in piastrelle”* è fondata, attesa la generica contestazioni sull’asserita compensazione *“nell’economia generale dell’appalto a corpo”*.

La domanda di pagamento avente ad oggetto la *“Demolizione di massetti”* è destituita di fondamento.

Nello specifico, parte attore ha chiesto un indennizzo al fine coprire le spese sostenute per la fornitura e posa in opera di una pavimentazione di caratteristiche prestazionali migliori rispetto a quanto previsto negli elaborati di progettuali.

Tuttavia, come correttamente rilevato dall’ausiliare del giudice, la scelta dell’appaltatore di discostarsi dal progetto del contratto di appalto pubblico, pur derivando da una considerazione di natura tecnica legata alla mancata rimozione del pavimento in linoleum preesistente e alla conseguente non demolizione del massetto, non solo, non risulta oggetto di condivisione con la stazione appaltante, ma non è neppure stata autorizzata.

Per contro, deve essere riconosciuto il pagamento dell'importo oggetto della riserva richiesto per l'attività di *"Smontaggio attrezzature"*.

La richiesta afferisce, difatti, alle voci del computo redatto dall'impresa, provate dalla documentazione fotografica e riconosciute dal Collaudatore e contabilizzate in sede di redazione del Certificato di Collaudo.

La voce *"Assistenze impianto elettrico"* - inerente alle assistenze murarie per esecuzione dell'impianto elettrico - non può essere liquidata, alla luce dell'omessa prova dell'adempimento, gravante sulla parte attorea, nonostante le specifiche contestazioni sollevate dalla stazione appaltante, la quale ha dedotto che *"le tubazioni e scatole elettriche sono posate esterne a vista"*

La richiesta di pagamento degli *"Oneri di smaltimento"* pari ad euro 4.424,70 deve essere riconosciuta. Difatti, a differenza di quanto prospettato da parte convenuta, non è ricompresa nel computo progettuale, atteso che la voce DISC001, prevista nel contratto, remunera il solo smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuto: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi (rif. voce prezzo 1C.27.050.0100.a); - legna di scarto, serramenti in legno (rif. voce prezzo 1C.27.050.0100.b).

Per contro, Si.ge.co ha provato di aver smaltito rifiuti diversi per quantità e tipologia, come si ricava dai formulari prodotti.

Parimenti, deve essere riconosciuto il corrispettivo per il *"Sovrapprezzo per n. 7 serramenti"*, pari ad euro 751,52, per la maggior dimensione rispetto a quella indicata negli elaborati contrattuali

Quanto ai *"Vetri"*, la domanda di pagamento di euro 24.302,02 è fondata, in quanto inerisce alla fornitura e alla posa in opera dei serramenti completi di vetri, attività che presuppongono un sovrapprezzo.

Orbene, come specificato dal CTU, la descrizione della voce di prezzo riportata nello stralcio del Computo metrico Estimativo – *"I serramenti saranno completati con vetrata isolante ad altre prestazioni termiche, acustiche e di sicurezza, composta da cristalli di sicurezza stratificato di varie dimensioni antirumore ad anticaduta nel vuoto* - pur afferendo a un c.d. Nuovo Prezzo, appare affine alla corrispondente voce del Listino Prezzi del Comune di Milano *"I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C. 23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i."*

Inoltre, le specifiche tecniche allegate al Listino Prezzi del Comune di Milano 2018, riportano la seguente annotazione al paragrafo 1C.22: *"NB: sono esclusi dai costi delle singole LAVORAZIONI di*

fornitura e posa in opera dei serramenti i costi dei vetri che pertanto dovranno essere computati a parte utilizzando il relativo capitolo di forniture posa in opera di “Opere da vetraio”.

Conseguentemente, si ritiene che i Nuovi Prezzi da SER006 a SER0016 abbiano tratto origine dai prezzi del listino ufficiale del Comune di Milano, il quale completa la voce “serramenti” attraverso l’aggiunta di un’ulteriore voce, ossia i vetri, cui è dedicato il capitolo 1C.23.

Da ultimo, risultano già riconosciuti dal collaudatore l’attività di “*Chiudiporta aereo*” e il “*Sovrapprezzo per vernice per esterno serramento tipo SI*”.

La riserva n. 2 per la parte sulla sicurezza ha ad oggetto la richiesta di costi addizionali inerenti all’assunzione delle misure di contenimento dell’epidemia.

Sul punto, l’ausiliare del giudice ha rilevato, con motivazione condividibile, che tale importo deriva da un’arbitraria quantificazione al 2% degli oneri della sicurezza mentre è prassi consolidata e disciplinata dalla determinazione ANAC n. 4 del 2006 che tutti gli importi afferenti alla sicurezza siano stimati dal Coordinatore della Sicurezza in maniera analitica.

Il Comune, inoltre, ha riconosciuto “*che le spese ritenute congrue, sulla scorta della Delib. Reg. Lombardia n. XI/3277 del 23.6.2020, sono state già riconosciute dal Comune nell’ambito delle due perizie di variante: € 560,58 nella prima perizia (v. doc. 11 bis) ed € 4.789,99 nella seconda perizia (v. doc. 16 bis).*”

Con la riserva n.3, parte attorea ha chiesto il risarcimento del danno per l’andamento anomalo dei lavori, prospettando di aver sostenuto maggiori oneri a causa dell’impiego soltanto parziale dei mezzi e del personale, derivante dai seguenti motivi: dalla parziale disponibilità delle aree di lavoro; dalla ritardata definizione della perizia di variante; dalla ritardata definizione delle scelte di alcune forniture edili e impiantistiche; dal ritardo nella pianificazione di un incontro urgente richiesto con nota prot. 48/2020 del 9 giugno 2020 dalla parte attrice; dal ritardo nell’approvazione del subappalto alla ditta Mastef S.r.l. richiesto in data 13.3.2020, con nota prot. 16/2020 e autorizzato il 5.6.2020.

La riserva non può essere accolta.

In primo luogo, come specificato nelle risposte alle osservazioni dei CTP, le aree risultavano utilizzabili.

In secondo luogo, vista la sospensione dei lavori, avvenuta in data 22/03/2020 e la conseguente ripresa avvenuta in data 06/05/2020, l’eventuale ritardo potrebbe al più computarsi nel lasso di tempo che intercorre tra la ripresa e l’emissione della perizia (24/06/2020).

In terzo luogo, dalle prove documentali, emergono scambi di corrispondenza tra la parte attrice e la convenuta e non si evincono i motivi per i quali parte attrice avesse chiesto una riunione urgente alla

stazione appaltante né si rilevano le motivazioni per le quali il ritardo nella programmazione di un incontro tra le parti potrebbe avere influito sull'andamento dei lavori.

In quarto luogo, quanto al subappalto, il motivo addotto dalla Si.ge.co Costruzioni S.r.l. appare infondato, atteso che, a norma dell'art. 105, c. 18, D. Lgs 50/2016, *“la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; [...] Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa”*.

Conseguentemente, in caso di mancata autorizzazione, si sarebbe perfezionato il silenzio assenso.

Con la riserva n. 4, la società attorea ha sollevato eccezioni relativamente ai lavori di sistemazione della rete idrica ed antincendio di cui all'atto di sottomissione n. 2.

Nello specifico, nella nota prot. 113/2020, l'impresa ha dedotto: *“Il contenuto delle prestazioni imposte all'appaltatrice, nella parte in cui sono riferite alla riparazione della condotta, non appare correttamente determinato, sia per ciò che concerne l'indicazione delle stesse prestazioni, sia per ciò che concerne il quantum. Al fine di provvedere alla riparazione della condotta, occorrono le seguenti lavorazioni: 1) Ricerca perdite rete adduzione ACQUA. 2) Taglio di pavimentazione. 3) Demolizione di massetti e sottofondi. 4) Scavo a sezione obbligata. 5) Fornitura e posa di tubazioni in pead PE 100 UNI EN 12201 PN 16 6) Fornitura e posa di cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata. 7) Fornitura e posa di valvole a farfalla in ghisa tipo wafer SEMILUG - PN16 8) Allacciamenti delle reti. 9) Rinterro di scavi. 10) Fornitura e posa di sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento. 11) Fornitura e posa di sottofondo di riempimento in calcestruzzo. 12) Fornitura e posa di massetto in calcestruzzo. 13) Maggiorazione prezzo per maggiore spessore del massetto. 14) Fornitura e posa di tondino in acciaio nervato. 15) Rifacimento pavimentazione in asfalto dopo saggio per ricerca perdita antincendio. 16) Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti”*.

Orbene, l'appaltatore, pur allegando documentazione sull'esecuzione delle lavorazioni di sistemazione della rete idrica e antincendio, non ha provato né la richiesta della stazione appaltante né una relativa autorizzazione.

Come noto, a norma dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende”*.

Parimenti, l'art. 132 D.lgs. cit. statuisce che *“1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono*

determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista (...) 3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti; 4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale”.

Posto quanto sopra, non può trovare accoglimento la domanda di pagamento in oggetto.

Si rileva che l'importo della riserva n. 6 stato già liquidato nella rata di saldo.

Con la riserva n. 8, iscritta sul Conto Finale ed esplicita con la nota prot. 32/2021 del 15/03/2021, per un importo pari ad euro 2.683,72, l'impresa contestò la detrazione, operata dal Direttore dei lavori nello stato finale dei lavori, per le opere di adeguamento dell'impianto di illuminazione del campo da gioco con la seguente motivazione “Detrazione per opere in danno alla Stazione Appaltante da eseguirsi per adeguare l'impianto di illuminazione del campo da gioco ai valori di illuminamento norma EN 12193 previsti negli elaborati progettuali, come da computo metrico redatto dalla DL sulla scorta del progetto illuminotecnico GEWEISS n. I 00002191-5 del 9/12/2020”.

L'applicazione della detrazione è dipesa dal mancato soddisfacimento, al termine dei lavori, della prova dell'illuminazione ordinaria del campo da gioco a seguito del quale la stazione appaltante

riconobbe all'impresa ulteriori 30 giorni *“per adeguare l'impianto illuminazione ordinaria del campo da gioco ai valori di illuminamento norma EN 12193 previsti negli elaborati progettuali”*.

Se da un lato la stazione appaltante era tenuta a porre a base d'appalto un progetto concernente l'impianto di illuminazione del campo da gioco che garantisse il rispetto dei valori di illuminamento della norma EN 12193; dall'altro, anche la parte attrice era tenuta al controllo della congruità e della completezza del progetto al fine del rispetto delle esigenze del committente e, quindi, della citata norma EN 12193.

Tanto premesso, la richiesta di disapplicazione della detrazione trova parziale accoglimento nella misura del 50%, con riconoscimento della somma di euro 1.341,86 a favore dell'impresa attorea.

Con la riserva n. 9, la appaltatrice ha avanzato domanda di risarcimento dei danni per il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo, quantificati in euro 3.572,32.

Come previsto dalla clausola 22 del capitolato speciale, il collaudo dei lavori doveva avvenire entro sei mesi dal verbale di ultimazione dei lavori avvenuta in data 24.11.2020.

Il certificato di collaudo, pertanto, avrebbe dovuto essere emesso entro il 24.5.2021.

Invero, il suddetto certificato venne emesso in data 4.11.2021, ma la stazione appaltante ha prospettato che il ritardo nell'emissione del certificato fosse attribuibile proprio all'impresa in quanto *“le certificazioni degli impianti sono state consegnate dall'impresa il 20.1.2021 e non all'ultimazione dei lavori”* e che *“il 14.5.2021, durante la seconda visita di collaudo, sono emersi dei vizi circa le pendenze della pavimentazione che l'impresa si è impegnata a sistemare”*.

Tuttavia, la allegazione della Stazione appaltante non merita totale accoglimento.

In primo luogo, entrambe le date indicate dal Comune di Corsico rientrano nel termine ultimo concordato per l'emissione del certificato di collaudo, ossia il 24.05.2021.

In secondo luogo, l'impresa assunse l'impegno di sistemare i vizi che, alla data del 4.11.2021, risultavano risolti.

Ciononostante, parte attorea non ha fornito la prova della data di effettiva risoluzione: ciò comporta la ragionevolezza della conclusioni del CTU e la conseguente applicazione dell'art. 1226 c.c.

Per la quantificazione del danno, si richiamano le indicazioni dell'ANAC, contenute nella Determinazione 11 aprile 2013, in forza della quale *“Il danno subito a causa del ritardo nell'emissione del certificato di collaudo comprende le spese generali, limitatamente a quelle che continuano ad operare nelle more della emissione dello stesso certificato, che riguardano le spese amministrative d'impresa ancora attive e la custodia e guardiania delle opere cui l'Appaltatore è tenuto fino al collaudo, nonché i premi pagati per garanzie fidejussorie e per la copertura assicurativa dei danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (cfr. lodo arbitrale 09/07/2008 n. 95/2008; lodo arbitrale*

30 marzo 2010 n. 45/2010). La normativa vigente non ha stabilito un criterio globale di valutazione forfettario di tali spese in analogia a quanto sancito dall'art. 160 del Regolamento per l'evento dipendente da sospensione illegittima dei lavori. Tenuto conto delle difficoltà valutative di tali oneri, sono intervenute decisioni arbitrali che li hanno ritenuti riconoscibili, in via equitativa, con un compenso pari al 2% annuo sull'importo netto contrattuale, ridotto di spese generali (13%) ed utile (10%) e rapportato al tempo di ritardo".

Nella fattispecie in esame, il certificato di collaudo venne emesso in data 4.11.2021, con 164 giorni di ritardo.

Considerata la data di consegna risalente al 20.1.2021, devono essere sottratti 57 giorni (dalla chiusura dei lavori del 24.11.2020 alla consegna dei certificati del 20.01.2021) ai giorni complessivi di ritardo nell'emissione del certificato (dal 24.05.2021 al 04.11.2021) per un totale di 107 giorni.

Sulla base della determinazione assunta, si concorda con la quantificazione proposta dal CTU e, a norma dell'art. 1226 c.c., appare equo riconoscere alla appaltatrice l'importo di euro 1.982,67, richiamando il seguente calcolo *"Importo complessivo (comprensivo dei lavori in perizia): € 449.131,28 Tempo contrattuale complessivo: 365 (base gara) + 20 (PV1) + 5 (PV2) = 390 Importo depurato di Spese Generali nella misura del 13% e Utile nella misura del 10%: €. 361.328,46. Ristoro giornaliero: (€. 361.328,46 x 2%) / 390 = €. 18,53 Ristoro complessivo: € 18,53 x 107 = € 1.982,67"*.

In conclusione, si osserva che le conclusioni raggiunte dall'ausiliare del giudice, ing. Bujatti, non possono ritenersi scalfite neppure dalle osservazioni dei CTP nominati dalle parti.

Quanto alle riserva n. 2, sia per lavori che per la parte sicurezza, si richiamano le considerazioni del CTU sulla irrilevanza della congruità o meno della offerta in sede di gara, sul riconoscimento da parte dell'impresa e sulla mancanza di una stima analitica del Coordinatore della sicurezza

Quanto alla riserva n. 3, lo stesso CTU, sulla base delle prove precostituite agli atti, ha precisa che le aree risultavano utilizzabili e disponibili *"a seguito di intese e definizioni operative con i soggetti fruitori delle strutture sportive"*, con conseguente insussistenza del danno invocato.

In relazione alla riserva n. 4, l'ausiliare correttamente richiama la normativa sulle varianti in materia di appalto d'opera pubblica, sottolineando, nuovamente, l'assenza dei presupposti di legge sopra esaminati.

In merito alla riserva n. 8, si concorda nella quantificazione del danno nella misura del 50%, atteso che anche l'impresa è tenuta al controllo della completezza del progetto.

Da ultimo, in merito alla riserva n. 9, dall'esame delle prove precostituite e in linea con l'art. 227 D.p.r. 207/2010 non vi è prova che l'organo di collaudo avesse assegnato un termine per l'esecuzione delle lavorazioni.

2. Per le argomentazioni svolte, il Comune di Corsico deve essere condannato al pagamento, a favore della parte attorea della somma di euro 34.633,89 oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.

Si precisa che, da un lato, in relazione alla parte di credito risarcitorio, non è dovuta alcuna rivalutazione monetaria, attesa la liquidazione in moneta attuale effettuata dal CTU, né alcun danno da lucro cessante per il ritardo nel riconoscimento dell'importo, stante l'assenza di allegazione e prova.

Dall'altro, per il credito di valuta, gli interessi sono dovuti dalla domanda giudiziale alla luce della rideterminazione della somma a titolo di corrispettivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al "*decisum*" e non al "*disputatum*" (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014), con applicazione dei valori inferiori ai medi atteso il significativo ridimensionamento della pretesa attorea.

Le spese di CTU, già liquidate con decreto in corso di causa, sono poste a carico del Comune di Corsico, risultato soccombente in via prevalente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) condanna il Comune di Corsico al pagamento a favore di SI.GE.CO Costruzioni S.r.l. della somma di euro 34.633,89 oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo;
- 2) pone a carico del Comune di Corsico le spese della CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto;
- 3) condanna il Comune di Corsico alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attorea, che si liquidano in euro 786,00 per spese esenti ed euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da riconoscersi, a norma dell'art. 93 c.p.c., agli avv.ti Roberto Giuseppe Di Martino e Gaetano Di Martino.

Così deciso in Milano il 6 settembre 2024.

Il Giudice
(Stefania Novelli)